



Privacy Policy e clausole contrattuali standard per l'UE, il SEE, il Regno Unito e la Svizzera

MediGuide International, LLC (di seguito MediGuide) ha istituito un programma completo sulla privacy, che comprende anche un ufficio sulla privacy globale, supervisionato da un Responsabile della privacy nella persona di Kara Connor (4550 Linden Hill Road, Ste 103 Wilmington, DE 19808, USA; 302.425.5900; kconnor@mediguide.com). Questo programma sulla privacy è stato creato per aiutarci a rispettare e proteggere i tuoi diritti alla privacy dei dati.

Questa dichiarazione e questo accordo includono le Clausole Contrattuali Standard per l'UE e il SEE, il Regno Unito e la Svizzera e l'Informativa sulla Privacy del Sito.

Politica generale sulla privacy

La privacy è molto importante per la gestione di MediGuide, soprattutto per quanto riguarda i dati personali trattati nell'ambito dei nostri Medical Second Opinion Programs (programmi di secondo parere) e di altre attività commerciali correlate.

Affinché MediGuide possa fornire servizi ai suoi membri, raccogliamo, con il loro consenso scritto, informazioni personali sulla salute (PHI) ed informazioni di identificazione personale (PII), che includono i seguenti dati: nome legale completo, data di nascita, sesso, indirizzo, e-mail, numero di telefono, informazioni assicurative, informazioni mediche, cartelle cliniche e diagnostiche.

Definizioni

Per "informazioni personali" si intendono tutte le informazioni che: (i) riguardano un individuo e (ii) identificano o possono essere utilizzate per identificare un individuo.

Tali informazioni possono includere il nome di una persona, l'indirizzo postale, l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, il numero di previdenza sociale o similare, e/ o altro identificativo univoco.

I "dati personali sensibili/informazioni sensibili" sono i dati che riguardano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, l'appartenenza ad un sindacato, la salute, le abitudini sessuali e le condanne penali.

Per "Agente" o "Responsabile del trattamento" si intende un soggetto terzo che tratta dati personali esclusivamente per conto e secondo le istruzioni di MediGuide.

Ambito di applicazione

Questa informativa sulla privacy di MediGuide ("Policy") stabilisce i principi sulla privacy che MediGuide segue in relazione alle informazioni personali.

Dal momento che MediGuide offre assistenza ai suoi membri in tutto il mondo, lavoriamo con amministratori terzi nei paesi in cui risiedono i nostri membri, che ci aiutano a raccogliere informazioni personali sulla salute (PHI) ed informazioni di identificazione personale (PII) (come sopra elencati) nella loro lingua madre. Gli amministratori terzi lavorano per conto e sotto la direzione di MediGuide. MediGuide condivide anche informazioni personali sulla salute ed informazioni di identificazione personale con i principali centri medici e con i servizi di traduzione al fine di facilitare il nostro servizio di secondo parere medico. Tutto ciò avviene con il consenso sottoscritto dei nostri membri.

Clausole contrattuali standard

Per il trattamento delle informazioni personali dei membri di MediGuide, assicurati, assicuratori, consumatori, operatori

sanitari, soggetti di ricerca medica e pazienti, investitori, funzionari governativi (e altri che incaricano noi), che MediGuide riceve dall'Unione europea, dall'Area Economica Europea, dal Regno Unito o dalla Svizzera, MediGuide si è impegnata a trattare tali dati personali in conformità con le rispettive leggi e sulla base delle clausole contrattuali standard che si applicano a tali giurisdizioni, a cui l'utente, in qualità di partner commerciale o compagnia di assicurazione, acconsente con l'accettazione della presente Informativa sulla privacy.

MediGuide ha sede negli Stati Uniti d'America. Per questo motivo, le clausole contrattuali standard dell'UE (APPENDICE 1) disciplineranno il rapporto tra MediGuide e l'esportatore di dati dall'UE o dal SEE esclusivamente per quanto riguarda il trattamento di qualsiasi dato personale proveniente da soggetti che hanno sede o risiedono in paesi in cui si applica il GDPR ("Trattamento dei dati personali dell'UE"); tali clausole prevarranno su ogni altra disposizione contrastante o incoerente relative al trattamento dei dati personali dell'UE in qualsiasi impegno, obbligo, accordo, contratto o accordo tra le parti, a meno che e fino a quando le clausole contrattuali standard dell'UE non siano sostituite da nuove leggi o regolamenti emanati dai legislatori europei (collettivamente, le "nuove leggi UE"). Tali nuove leggi dell'UE si applicheranno automaticamente a decorrere dalla data della loro entrata in vigore al posto delle clausole contrattuali standard dell'UE sul trattamento dei dati personali dell'UE tra MediGuide e il partner commerciale o la società di assicurazione, a meno che una delle parti non notifichi per iscritto all'altra la propria opposizione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione ufficiale delle nuove leggi UE.

L'Accordo svizzero sul Flusso transfrontaliero di Dati (APPENDICE 2) disciplinerà il rapporto tra l'esportatore di dati MediGuide dalla Svizzera esclusivamente per quanto riguarda il trattamento di dati personali provenienti da soggetti che hanno sede o risiedono in Svizzera ("trattamento svizzero dei dati personali") e prevarrà su qualsiasi disposizione contrastante o incoerente relativa al trattamento svizzero dei dati personali in qualsiasi impegno, obbligo, accordo, contratto o accordo tra le parti, a meno che e fino a quando l'accordo sul flusso di dati transfrontaliero svizzero non sia sostituito da nuove leggi o regolamenti emanati dai legislatori svizzeri (collettivamente, le "nuove leggi svizzere"). Tali nuove leggi svizzere si applicheranno automaticamente a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, al posto dell'accordo sul flusso transfrontaliero di dati relativamente al trattamento svizzero di dati personali tra MediGuide e il partner commerciale o la compagnia di assicurazione, a meno che una delle parti non notifichi per iscritto all'altra la propria opposizione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione ufficiale delle nuove leggi svizzere.

Le clausole contrattuali tipo per i trasferimenti internazionali dai controllori ai responsabili del trattamento per il Regno Unito (APPENDICE 3) disciplineranno il rapporto tra MediGuide e l'esportatore di dati dal Regno Unito esclusivamente per quanto riguarda il trattamento di qualsiasi dato personale proveniente da soggetti che hanno sede o risiedono nel Regno Unito ("Trattamento dei dati personali del Regno Unito") e prevarranno su qualsiasi disposizione conflittuale o incoerente relativa al trattamento dei dati personali nel Regno Unito in qualsiasi impegno, obbligo, accordo, contratto o accordo tra le parti, a meno che e fino a quando le clausole contrattuali tipo per i trasferimenti internazionali dai controllori ai responsabili del trattamento per il Regno Unito siano sostituite da qualsiasi nuova legge o regolamento emanato dai legislatori del Regno Unito (collettivamente, le "nuove leggi del Regno Unito"). Tali nuove leggi del Regno Unito, dalla data della loro entrata in vigore, si applicheranno automaticamente al posto delle clausole contrattuali standard per i trasferimenti internazionali dai controllori ai responsabili del trattamento per il Regno Unito relativamente al trattamento dei dati personali nel Regno Unito tra MediGuide e il partner commerciale o la compagnia di assicurazione, a meno che una delle parti non notifichi per iscritto all'altra la propria opposizione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione ufficiale delle nuove leggi del Regno Unito.

Avviso

MediGuide informa i singoli soggetti dell'UE, SEE, Regno Unito e Svizzera che l'unico scopo per cui raccoglie e utilizza i loro dati personali è quello di soddisfare la loro richiesta di ottenere da MediGuide un secondo parere medico per lui/ lei, come contattare MediGuide, il tipo di Agente/Responsabile terzo del trattamento dei dati con il quale MediGuide condivide, sotto la direzione di tale soggetto, i propri dati personali e la scelta ed i mezzi offerti da MediGuide per limitare l'uso e la divulgazione dei propri dati personali.

Qualora MediGuide riceva informazioni personali direttamente da persone fisiche nell'UE, nel SEE, nel Regno Unito o in Svizzera, le informa sui tipi di dati personali raccolti, sugli scopi per i quali raccoglie e utilizza le informazioni personali, e i tipi di Agenti/Responsabili del trattamento ai quali la Società divulga o può divulgare tali informazioni, nonché le eventuali scelte e i mezzi, se esistenti, che la Società offre agli individui per limitare l'uso e la divulgazione dei loro dati personali.

L'avviso sarà fornito in un linguaggio chiaro e comprensibile nel momento in cui ai soggetti viene chiesto per la prima volta di fornire informazioni personali o non appena possibile in seguito e in ogni caso prima che la Società utilizzi o comunichi le informazioni per uno scopo diverso da quello per il quale erano state originariamente raccolte. Tuttavia, in nessun caso o circostanza MediGuide o i suoi Agenti o qualsiasi Titolare del Trattamento riceveranno mai informazioni personali a meno che e fino a quando tale soggetto autorizzi MediGuide, per iscritto ed attraverso apposita sottoscrizione, a ricevere i di lui/di lei dati personali.

Scelta

MediGuide, oltre ad aver prima ricevuto un'autorizzazione firmata dal soggetto o da chi sia autorizzato a trasmettere i dati personali dello stesso, offre anche la possibilità di scegliere (opt-out) se i dati personali siano: (a) da divulgare ad una terza parte non agente o (b) utilizzati per uno scopo diverso da quello per il quale le informazioni sono state originariamente raccolte o successivamente autorizzate dalla persona. In realtà, MediGuide non utilizza mai le informazioni personali per scopi diversi da quello di garantire un secondo parere medico, come originariamente richiesto da detto soggetto. Per le informazioni personali sensibili, MediGuide richiede ai soggetti di acconsentire affermativamente ed esplicitamente (opt-in), con una sottoscrizione, alla divulgazione delle informazioni ad un Agente/Responsabile del trattamento.

Responsabilità per i trasferimenti successivi

MediGuide trasferirà i dati personali a un Agente/Responsabile del trattamento solo se questi daranno garanzie di fornire almeno lo stesso livello di protezione della privacy richiesto da questi principi. Qualora MediGuide venga a conoscenza che un Agente/Responsabile del trattamento a cui ha fornito i dati personali tratta tali dati in modo contrario alla presente Informativa, MediGuide adotterà provvedimenti ragionevoli per impedire o interrompere il trattamento.

MediGuide trasferirà i dati personali a una terza parte non agente solo in modo coerente con l'autorizzazione scritta fornita dalle persone cui si riferiscono i dati e con l'eventuale consenso di costoro. In tema di Sicurezza MediGuide adotterà ragionevoli precauzioni per proteggere le informazioni personali in suo possesso da perdita, uso improprio e accesso non autorizzato, divulgazione, alterazione e distruzione.

Integrità dei dati e limitazione dello scopo

MediGuide utilizzerà e condividerà i dati personali delle persone solo in modo coerente con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e autorizzati per iscritto da tali soggetti. Nella misura necessaria per tali scopi, MediGuide adotterà misure ragionevoli per garantire che i dati siano attendibili per l'uso previsto, accurati, completi ed aggiornati.

Accesso

MediGuide riconosce il diritto degli interessati di accedere ai propri dati personali. Ferme restando le limitazioni previste dalla legge, MediGuide fornirà ai soggetti accesso totale alle informazioni personali che li riguardano e questi potranno richiederne la correzione o la modifica. Si prega di rivolgersi all'Ufficio Privacy di MediGuide.

Diretto a Kara Connor al 4550 Linden Hill Road, Ste 103 Wilmington, DE 19808, USA 302.425.5900 o kconnor@mediguide.com.

Chi chiama può essere certo che questa sarà una conversazione privata trattata con riservatezza in qualsiasi misura egli richieda.

Ricorso, esecuzione e responsabilità

In conformità alla legge, MediGuide si impegna a risolvere i reclami relativi alla vostra privacy e alla nostra raccolta o utilizzo dei vostri dati personali. Si prega di rivolgersi all'Ufficio Privacy di MediGuide. Diretto a Kara Connor al 4550 Linden Hill Road, Ste 103 Wilmington, DE 19808, USA 302.425.5900 o kconnor@mediguide.com.

Limitazione dell'ambito di applicazione dei principi

MediGuide può essere tenuta a divulgare le informazioni personali di una persona in risposta ad una legittima richiesta da parte delle autorità pubbliche, anche per soddisfare i requisiti di sicurezza nazionale o di applicazione della legge.

Questa Informativa può essere modificata di volta in volta, in linea con i requisiti di MediGuide e della legge.

Ultimo Aggiornamento: 4 marzo 2022

HIPAA



Per visualizzare il documento di conformità HIPAA, [fare clic qui](#).

APPENDIX 1



Per visualizzare i Termini e condizioni del GDPR, [fare clic qui](#).

Per visualizzare l'elenco dei (Sub-) Processori, [fare clic qui](#).

APPENDICE 1 (Clausole contrattuali tipo)

Clausole contrattuali tipo

Ai fini dell'articolo 26(2) della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali ai responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati

Nome dell'organizzazione esportatrice di dati:
Partner d'affari o compagnia di assicurazioni
(l'esportatore di dati)

E

Nome dell'organizzazione importatrice di dati:
MediGuide International, LLC 4550 Linden Hill Road, Ste 103 Wilmington, DE 19808, USA

(ciascuna "parte"; insieme "le parti")

HANNO CONVENUTO le seguenti clausole contrattuali (le clausole) al fine di fornire garanzie adeguate in materia di tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone per il trasferimento dei dati personali di cui all'appendice 1 da parte dell'esportatore di dati all'importatore.

Clausola 1

Definizioni

Ai fini delle presenti clausole: (a) 'Dati personali', 'Categorie particolari di dati', 'Trattamento/elaborazione', 'Titolare del trattamento', 'Responsabile del trattamento', "L'interessato" e "L'autorità di controllo" hanno lo stesso significato di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, datata 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

(b) 'Esportatore di dati' è il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

(c) 'Importatore di dati' è il responsabile del trattamento che accetta di ricevere dall'esportatore i dati personali al fine di trattarli per suo conto conformemente alle sue istruzioni e ai termini delle clausole; tale figura non è soggetta al sistema di un paese terzo che garantisce adeguata protezione dei dati ai sensi dell'articolo 25(1) della direttiva 95/46/CE;

(d) 'Sub-processore': qualsiasi responsabile del trattamento incaricato dall'importatore di dati o da un qualsiasi altro suo sub-incaricato di ricevere da questi i dati per conto dell'esportatore e di trattarli, dopo il trasferimento, conformemente alle sue istruzioni, ai termini delle Clausole ed al contratto scritto di subappalto.

(e) "Legge sulla protezione dei dati applicabile", la normativa che tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone e, in particolare, il loro diritto alla vita privata in relazione al trattamento dei dati personali applicabile ad un titolare del trattamento nello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore dei dati;

(f) "Misure di sicurezza tecniche e organizzative" sono le misure volte a proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita o dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dalla divulgazione o dall'accesso non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati in rete, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

Clausola 2

Dettagli del trasferimento

I dettagli del trasferimento ed in particolare le categorie speciali di Dati Personali, ove applicabili, sono specificati nell'appendice 1 che costituisce parte integrante delle Clausole.

Clausola 3

Clausola del terzo beneficiario

1. L'interessato può far valere nei confronti dell'esportatore di dati la presente clausola, la clausola da 4(b) a (i), la clausola da 5(a) a (e) e da (g) a (j), la clausola 6(1) e (2), la clausola 7, la clausola 8(2) e le clausole da 9 a 12 in qualità di terzo beneficiario.

2. L'interessato può far valere nei confronti dell'importatore di dati la presente clausola, la clausola da 5(a) a (e) e (g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8(2) e le clausole da 9 a 12 nei casi in cui l'esportatore di dati sia di fatto scomparso o abbia cessato di esistere in diritto, a meno che un soggetto subentrante non abbia assunto tutti gli obblighi giuridici dell'esportatore di dati per contratto o in applicazione della legge, a seguito della quale assume i diritti e gli obblighi dell'esportatore di dati; in quel caso l'interessato può applicarli a tale soggetto.

3. L'interessato può far valere nei confronti del sub-processore la presente clausola, la clausola da 5(a) a (e) e (g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8(2) e le clausole da 9 a 12 nei casi in cui l'esportatore e l'importatore di dati siano di fatto scomparsi o abbiano cessato di esistere in diritto o siano diventati insolventi, a meno che un soggetto subentrante abbia assunto l'insieme degli obblighi legali dell'esportatore di dati per contratto o in base all'applicazione della legge in virtù dei quali assume i diritti e gli obblighi dell'esportatore di dati, nel qual caso l'interessato può applicarli nei confronti di tale soggetto. Tale responsabilità del sub-processore nei confronti di terzi è limitata alle sue operazioni di trattamento ai sensi delle presenti clausole.

4. Le parti non si oppongono al fatto che l'interessato sia rappresentato da un'associazione o da un altro organismo se questi ne faccia espressamente richiesta e se consentito dalla legislazione nazionale.

Clausola 4

Obblighi dell'esportatore di dati

L'esportatore di dati concorda e garantisce:

(a) che il trattamento, compreso il trasferimento stesso, dei dati personali è stato e continuerà ad essere effettuato in conformità alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati (e, se necessario, è stato notificato alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore di dati) e non viola le disposizioni di tale Stato in materia;

(b) di aver istruito ed incaricato l'importatore per tutta la durata dei servizi di trattamento dei dati personali di trattare i dati personali trasferiti solo per conto dell'esportatore di dati e in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati ed alle clausole;

(c) che l'importatore di dati fornisce garanzie sufficienti in relazione alle misure di sicurezza tecniche e organizzative specificate nell'appendice 2 del presente contratto;

(d) che, a seguito della valutazione dei requisiti della legge sulla protezione dei dati applicabile, le misure di sicurezza sono appropriate per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o illecita o perdita accidentale, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati in rete, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento, e che tali misure garantiscono un livello di sicurezza adeguato ai rischi derivanti dal trattamento ed alla natura dei dati da proteggere, tenendo conto delle misure di ultima generazione disponibili e dei costi della loro attuazione;

(e) che assicurerà il rispetto delle misure di sicurezza;

(f) che, se il trasferimento riguarda categorie particolari di dati, l'interessato è stato o sarà informato del fatto che i suoi dati potrebbero essere trasmessi a un paese terzo che non fornisce un'adeguata protezione ai sensi della direttiva 95/46/CE; tale informazione deve avvenire prima del trasferimento o immediatamente dopo lo stesso;

(g) che trasmetterà all'autorità di controllo della protezione dei dati qualsiasi notifica ricevuta dall'importatore di dati o da qualsiasi sub-responsabile ai sensi della clausola 5(b) e della clausola 8(3) se l'esportatore di dati deciderà di continuare il trasferimento o di revocare la sospensione;

(h) che metterà a disposizione degli interessati, su richiesta, una copia delle presenti Clausole, ad eccezione dell'Appendice 2, e una descrizione sintetica delle misure di sicurezza, nonché una copia di ogni contratto per servizi di subcontratto che devono comunque essere effettuati in conformità alle Clausole, a meno che le clausole o il contratto contengano informazioni commerciali; in questo caso tali informazioni commerciali potranno essere rimosse;

(i) che, in caso di subcontratto, l'attività di trattamento sia svolta conformemente alla clausola 11 da un sub-incaricato che fornisca almeno lo stesso livello di protezione dell'importatore di dati relativamente ai dati personali e ai diritti dell'interessato ai sensi delle presenti clausole; e

(j) garantirà il rispetto della clausola da 4(a) a (i).

Clausola 5 Obblighi dell'importatore di dati

L'importatore di dati concorda e garantisce:

- (a) di trattare i dati personali solo per conto dell'esportatore di dati e in conformità alle sue istruzioni e alle Clausole; se non può fornire tale conformità per qualsiasi motivo si impegna a informare tempestivamente l'esportatore di dati della sua incapacità di conformarsi, nel qual caso l'esportatore ha il diritto di sospendere il trasferimento dei dati e/o di risolvere il contratto;
- (b) di non avere motivo di ritenere che la legislazione ad esso applicabile gli impedisca di adempiere alle istruzioni ricevute dall'esportatore di dati e ai suoi obblighi derivanti dal contratto e che, in caso di modifica di tale legislazione che possa avere un sostanziale effetto negativo sulle garanzie e sugli obblighi previsti dalle presenti clausole, notificherà tempestivamente la modifica all'esportatore non appena ne sia a conoscenza, nel qual caso l'esportatore ha il diritto di sospendere il trasferimento dei dati e/o di risolvere il contratto;
- (c) di aver attuato le misure tecniche e organizzative di sicurezza specificate nell'appendice 2 prima del trattamento dei dati personali trasferiti;
- (d) di comunicare tempestivamente all'esportatore di dati:

 - (i) qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante di divulgazione dei dati personali da parte di un'autorità legalmente autorizzata, a meno che non sia altrimenti proibita, come nel caso dell'obbligo penale di preservare la riservatezza di un'indagine condotta nell'applicazione della legge,
 - (ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato, e
 - (iii) qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dagli interessati senza rispondere a tale richiesta, salvo autorizzazione contraria;

- (e) di trattare tempestivamente e correttamente tutte le richieste dell'esportatore di dati relative al trattamento dei dati personali oggetto del trasferimento e di attenersi al parere dell'autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;
- (f) di presentare, su richiesta dell'esportatore di dati, le proprie strutture per il trattamento dei dati ai fini del controllo delle attività di trattamento contemplate dalle presenti clausole, controllo che deve essere effettuato dall'esportatore di dati o da un organismo di controllo composto da membri indipendenti e in possesso delle necessarie qualifiche professionali soggette all'obbligo di riservatezza, selezionati dall'esportatore di dati, se necessario, in accordo con l'autorità di controllo;
- (g) di mettere a disposizione dell'Interessato, su richiesta, una copia delle Clausole, o di qualsiasi contratto esistente di subappalto, a meno che le Clausole o il contratto contengano informazioni commerciali, nel qual caso può rimuovere tali informazioni commerciali, ad eccezione dell'appendice 2, che è sostituita da una descrizione sommaria delle misure di sicurezza nei casi in cui l'interessato non sia in grado di ottenerne una copia dall'esportatore di dati;
- (h) che, in caso di subappalto, ha precedentemente informato l'esportatore di dati e ottenuto il suo consenso scritto;
- (i) che i servizi di trattamento da parte del sub-incaricato saranno effettuati conformemente alla clausola 11;
- (j) di inviare senza indugio all'esportatore una copia dell'accordo relativo ai sub-appalti da esso concluso in virtù delle presenti clausole.

Clausola 6 Responsabilità

1. Le parti convengono che qualsiasi soggetto titolare dei dati che abbia subito un danno a seguito di una violazione degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 da parte di una delle parti o di un sub-incaricato abbia diritto ad un risarcimento da parte dell'esportatore dei dati per il danno subito.
2. Se l'interessato non è in grado di presentare una domanda di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 nei confronti dell'esportatore di dati per danni derivanti da una violazione da parte dell'importatore di dati o del suo sub-incaricato di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11, poiché l'esportatore di dati è scomparso di fatto o ha cessato di esistere di diritto o è divenuto insolvente, l'importatore di dati concorda che l'interessato può presentare un reclamo nei suoi confronti come se fosse l'esportatore di dati, a meno che un soggetto subentrante abbia assunto l'insieme degli obblighi legali dell'esportatore di dati per contratto o per legge, nel qual caso l'interessato può far valere i propri diritti nei confronti di tale soggetto.
L'importatore di dati non può invocare la violazione degli obblighi da parte di un sub-incaricato al fine di evitare le proprie responsabilità.
3. Se l'interessato non è in grado di presentare una richiesta di risarcimento del danno contro l'esportatore o l'importatore di dati di cui ai paragrafi 1 e 2, derivante da una violazione da parte del sub-incaricato di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11, in quanto sia l'esportatore che l'importatore di dati sono di fatto scomparsi o hanno cessato di esistere o sono diventati insolventi, il sub-incaricato accetta che l'interessato possa presentare un reclamo nei suoi confronti per quanto riguarda le proprie operazioni di trattamento dei dati ai sensi delle presenti clausole, come se fosse l'esportatore o l'importatore di dati, a meno che un soggetto subentrante abbia assunto l'insieme degli obblighi legali dell'esportatore o dell'importatore di dati per contratto o per legge, nel qual caso l'interessato può far valere i propri diritti nei confronti di tale soggetto. La responsabilità del sub-incaricato è limitata alle sue operazioni di trattamento ai sensi delle presenti clausole.

Clausola 7 Mediazione e giurisdizione

1. L'importatore di dati, nel caso in cui l'interessato invochi nei suoi confronti diritti di terzi beneficiari e/o chieda il risarcimento dei danni ai sensi delle clausole, accetta la decisione dell'interessato di:
 - (a) rinviare la controversia alla mediazione, da parte di un soggetto indipendente o, se del caso, da parte dell'autorità di controllo;
 - (b) deferire la controversia ai giudici dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore di dati.
2. Le parti convengono che la scelta effettuata dall'interessato non pregiudicherà i suoi diritti sostanziali o procedurali di proporre ricorsi conformemente ad altre disposizioni di diritto nazionale o internazionale.

Clausola 8 Cooperazione con le autorità di vigilanza

1. L'esportatore di dati si impegna a depositare una copia del presente contratto presso l'autorità di controllo qualora questa lo richieda o qualora tale deposito sia richiesto ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.
2. Le parti convengono che l'autorità di controllo ha il diritto di effettuare un controllo sull'importatore di dati e su qualsiasi sub-incaricato, che ha lo stesso campo di applicazione ed è soggetta alle stesse condizioni che si applicherebbero ad un controllo sull'esportatore di dati ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.
3. L'importatore di dati informerà prontamente l'esportatore di dati dell'esistenza di una legislazione applicabile ad esso o ad un sub-incaricato che impedisca lo svolgimento di un controllo sull'importatore di dati, o su qualsiasi sub-incaricato, a norma del paragrafo 2. In tal caso l'esportatore di dati ha il diritto di adottare le misure di cui alla clausola 5 (b).

Clausola 9 Legge applicabile

Le clausole sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore di dati.

Clausola 10 Variazione del contratto

Le parti si impegnano a non modificare le Clausole. Ciò non impedisce alle parti di aggiungere, ove necessario, modifiche su questioni commerciali, purché queste non siano in contraddizione con le Clausole.

Clausola 11 Subappalto

1. L'importatore di dati non subappalta alcuna delle operazioni di trattamento di dati effettuate per conto dell'esportatore di dati ai sensi delle presenti clausole senza che l'esportatore di dati ne abbia dato previo consenso scritto. Se l'importatore di dati subappalta i suoi obblighi ai sensi delle clausole, sempre con il

consenso dell'esportatore di dati, lo fa soltanto mediante un accordo scritto con il sub-incaricato, accordo che impone al sub-incaricato gli stessi obblighi imposti all'importatore di dati ai sensi delle presenti clausole.

Qualora il sub-incaricato non adempia agli obblighi in materia di protezione dei dati derivanti da tale accordo scritto, l'importatore di dati rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore di dati per l'adempimento degli obblighi del sub-incaricato derivanti da tale accordo.

2. Il contratto scritto tra l'importatore di dati e il sub-incaricato prevede anche una clausola di terzo beneficiario come stabilito nella clausola 3, valida nei casi in cui l'interessato non sia in grado di presentare la domanda di risarcimento di cui al paragrafo 1 della clausola 6 contro l'esportatore di dati o contro l'importatore di dati in quanto di fatto siano scomparsi o abbiano cessato di esistere di diritto o siano diventati insolventi e nessun soggetto subentrante abbia assunto l'insieme degli obblighi di legge dell'esportatore o dell'importatore di dati per contratto o in applicazione della legge. Tale responsabilità nei confronti di terzi del sub-incaricato è limitata alle sue operazioni di trattamento ai sensi delle presenti clausole.

3. Le disposizioni relative agli aspetti relativi alla protezione dei dati per il subappalto del trattamento dei dati di cui al paragrafo 1 sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore di dati.

4. L'esportatore di dati conserva un elenco degli accordi di subappalto conclusi a norma delle clausole e notificati dall'importatore di dati a norma della clausola 5 (j), elenco che viene aggiornato almeno una volta all'anno. L'elenco è a disposizione dell'autorità di controllo sull'esportatore di dati.

Clausola 12

Obbligo dopo la cessazione dei servizi di trattamento dei dati personali

1. Le parti convengono che, al termine della fornitura dei servizi di elaborazione dati, l'importatore di dati e il sub-incaricato, se nella volontà dell'esportatore di dati, si impegnano a restituire tutti i dati personali trasferiti e le loro copie all'esportatore o a distruggere tutti i dati personali, certificando l'avvenuta distruzione all'esportatore, a meno che la legislazione applicabile all'importatore di dati gli impedisca di restituire o distruggere in tutto o in parte i dati personali trasferiti. In tal caso l'importatore garantisce la riservatezza dei dati personali trasferiti e si impegna a non trattarli più attivamente.

2. L'importatore di dati e il sub-incaricato garantiscono che, su richiesta dell'esportatore di dati e/o dell'autorità di controllo, essi presenteranno le proprie strutture di trattamento dei dati per un controllo delle misure di sicurezza di cui al paragrafo 1.

APPENDICE 1 ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI STANDARD

La presente appendice fa parte delle clausole e deve essere compilata e firmata dalle parti.

Gli Stati membri possono completare o specificare, secondo le rispettive procedure nazionali, tutte le informazioni supplementari necessarie che devono figurare nella presente appendice.

Esportatore di dati:

L'esportatore di dati è (si prega di specificare brevemente le attività rilevanti per il trasferimento):

Partner d'affari o compagnia di assicurazioni

Importatore di dati:

L'importatore di dati è (specificare brevemente le attività pertinenti al trasferimento):

MediGuide International, LLC 4550 Linden Hill Road, Ste 103 Wilmington, DE 19808, USA

Persone interessate titolari dei dati:

I dati personali trasferiti riguardano le seguenti categorie di Interessati (si prega di specificare):

dipendenti, dipendenti di terze parti, partner commerciali, fornitori, partecipanti alla comunicazione, partner contrattuali, fornitori di servizi, consulenti, agenti autorizzati, responsabili della protezione dei dati, assicurati, pazienti, utenti del secondo parere dei medici.

Categorie di dati:

I dati personali trasferiti riguardano le seguenti categorie di dati (specificare):

dipendenti, dipendenti di terze parti, partner commerciali, fornitori, partecipanti alla comunicazione, partner contrattuali, fornitori di servizi, consulenti, freelance, agenti autorizzati, responsabili della protezione dei dati, persone di contatto, nomi, indirizzo dati, informazioni di contatto, dati di localizzazione, numeri di identificazione, identificatori online, identificatori di sicurezza, altri identificatori, numeri di assicurazione.

Categorie speciali di dati (se del caso):

I dati personali trasferiti riguardano le seguenti categorie particolari di dati (si prega di specificare):

nessuno

Operazioni di trasformazione:

i dati personali trasferiti saranno oggetto delle seguenti attività di trattamento di base (si prega di specificare):

raccolta, adattamento, divulgazione mediante trasmissione, registrazione, alterazione, diffusione, organizzazione, strutturazione, consultazione, allineamento, archiviazione, utilizzo, combinazione e altra forma di messa a disposizione di dati personali.

APPENDICE 2 (Accordo svizzero sul Flusso transfrontaliero di Dati) Accordo svizzero sul Flusso transfrontaliero di Dati

da e tra la

Partner d'affari o compagnia di assicurazioni
(di seguito esportatore di dati)

e la

MediGuide International, LLC 4550 Linden Hill Road, Ste 103 Wilmington, DE 19808, USA
(di seguito importatore di dati)

§ 1 Finalità

L'accordo svizzero sul flusso transfrontaliero di dati (l'accordo) è stipulato da e tra l'esportatore di dati e l'importatore di dati per fornire un'adeguata protezione dei dati personali nelle situazioni in cui tali dati sono trasferiti dall'esportatore di dati, stabilito in Svizzera, all'importatore di dati, stabilito in un altro paese, per le finalità del loro trattamento per conto dell'esportatore.

Le finalità del trasferimento e del trattamento da parte dell'importatore di dati sono descritte nell'allegato 1 del presente accordo. L'allegato 1 costituisce parte integrante del presente accordo e può essere periodicamente modificato dall'esportatore di dati.

§ 2 Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica a tutti i dati personali relativi a terzi trasferiti (compresa la loro messa a disposizione per l'accesso) dall'esportatore di dati all'importatore di dati o trattati dall'importatore di dati per conto dell'esportatore di dati. Il catalogo dei dati personali da trasferire e/o trattare è riportato nella sezione 1 dell'allegato 1 del presente accordo.

§ 3 Definizioni

Salvo diversa definizione, tutti i termini hanno lo stesso significato definito nella legge federale sulla protezione dei dati (FADP) del 19 giugno 1992. Qualsiasi riferimento al FADP deve sempre includere anche un riferimento alla relativa ordinanza (OFADP) ed a qualsiasi altra disposizione sostanziale della legge svizzera sulla protezione dei dati.

Ai fini del presente accordo:

Per 'esportatore di dati' si intende la persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o qualsiasi altro organismo stabilito in Svizzera che, da solo o congiuntamente ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali e che trasferisce tali dati ad un altro paese ai fini del loro trattamento per suo conto.

Per 'importatore di dati' si intende una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o qualsiasi altro organismo stabilito in un altro paese che accetta di ricevere dati personali dall'esportatore ai fini del trattamento di essi per conto di quest'ultimo dopo il trasferimento in conformità alle sue istruzioni.

Per 'sub-incaricato' si intende qualsiasi responsabile del trattamento assunto dall'importatore di dati (o da qualsiasi altro sub-incaricato dell'importatore di dati) che accetta di ricevere dall'importatore di dati (o da qualsiasi altro sub-incaricato dell'importatore di dati) dati personali destinati esclusivamente al trattamento per conto dell'esportatore dopo il trasferimento, in conformità alle sue istruzioni e ai termini del contratto scritto di subappalto.

§ 4 Obblighi dell'esportatore di dati

L'esportatore di dati garantisce che i dati personali da trasferire sono stati raccolti e trattati conformemente ai requisiti della FADP. L'esportatore di dati garantisce inoltre che il trasferimento dei dati personali e il trattamento di tali dati da parte dell'importatore di dati di cui al presente accordo sono ammissibili ai sensi della FADP e si impegna a che il trasferimento sia effettuato conformemente alla FADP.

L'esportatore di dati verifica che le misure tecniche ed organizzative, come richiesto dall'art. 7 par. 1 FADP e dall'art. 8 e seguenti dell'OFADP, impiegate dall'importatore di dati (e note all'esportatore) siano sufficienti a proteggere i dati personali trasferiti da qualsiasi trattamento non autorizzato. Le misure tecniche ed organizzative costituiscono parte integrante del presente accordo e possono essere periodicamente modificate dall'esportatore di dati.

§ 5 Obblighi dell'importatore di dati

L'importatore di dati si impegna e garantisce che tratterà tutti i dati personali ricevuti o resi disponibili dall'esportatore di dati o derivati da essi (1) esclusivamente per conto e unicamente ai fini dell'esportatore di dati di cui all'allegato 1, sezione 2, o come altrimenti espressamente previsto dall'esportatore di dati o concordato con esso; (2) conformemente alle istruzioni dell'esportatore di dati che possono essere fornite con qualsiasi mezzo, compresa la posta elettronica; e (3) conformemente al presente accordo.

L'importatore di dati si impegna, prima di qualsiasi trattamento, ad adottare le opportune misure tecniche e organizzative definite dal FADP (in particolare Art. 7 par. 1 FADP e Art. 8 e segg. OFADP) per proteggere i dati personali trasferiti da trattamenti non autorizzati, incluso qualsiasi trattamento non espressamente autorizzato dal presente accordo e inclusa la perdita accidentale o la distruzione o il danneggiamento di tali dati personali.

L'importatore di dati informerà tempestivamente e collaborerà con l'esportatore di dati:

(1) se ritiene di non essere più in grado, o di non esserlo in futuro, di rispettare il presente accordo, in particolare nel caso in cui riceva o debba ragionevolmente aspettarsi di ricevere una richiesta o un ordine da un'autorità competente che gli imponga di astenersi da ulteriori trattamenti o di divulgare alcuni o tutti i dati personali cui si applica il presente accordo; o (2) se si è verificato un accesso accidentale o non autorizzato.

L'importatore di dati non subappalta alcuna delle operazioni di trattamento di dati effettuate per conto dell'esportatore di dati ai sensi del presente accordo senza il previo consenso scritto dell'esportatore di dati. In caso di subappalto, l'importatore di dati si impegna a (1) informare preventivamente l'esportatore di dati ed ottenerne il consenso scritto;

(2) accettare che il subappalto del trattamento dei dati personali possa consistere unicamente nei trattamenti concordati nel presente accordo;

(3) accettare che l'importatore di dati ed il sub-appaltatore firmino un accordo che impone a quest'ultimo gli stessi obblighi imposti all'importatore di dati ai sensi del presente accordo; (4) inviare prontamente all'esportatore di dati una copia dell'accordo relativo ai subappalti da esso conclusi ai sensi del presente accordo.

Qualora il sub-appaltatore non adempia agli obblighi in materia di protezione dei dati derivanti da tale accordo scritto, l'importatore di dati rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore di dati per l'adempimento degli obblighi del sub-incaricato derivanti da tale accordo.

§ 6 Diritti delle persone interessate

L'esportatore di dati è responsabile del fatto che alle persone interessate siano garantiti i diritti di informazione (diritto di accesso), rettifica, blocco, soppressione o cancellazione, come previsto dal FADP. L'importatore di dati (e qualsiasi sub-incaricato) coopererà pienamente e senza indugio con l'esportatore di dati e fornirà all'esportatore di dati i servizi necessari per soddisfare tali richieste o richieste delle persone interessate.

§ 7 Termini e condizioni

Il presente accordo è vincolante tra le parti e rimane in vigore per un periodo di tempo indeterminato. Ciascuna parte può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento con effetto immediato mediante notifica scritta. L'esportatore può inoltre sospendere in qualsiasi momento il trasferimento e/o il trattamento dei dati personali. In caso di risoluzione del presente accordo per qualsiasi motivo, l'importatore di dati (e qualsiasi sub-appaltatore) si obbliga a:

(1) restituire immediatamente tutti i dati personali e le loro copie a cui si applica il presente accordo, inclusi i dati personali trasferiti dall'esportatore di dati; e nel caso in cui ciò non sia possibile, (2) distruggere tali dati personali e le loro copie, certificando l'avvenuta distruzione per iscritto all'esportatore. Qualora la legislazione impedisca all'importatore di dati di restituire o distruggere tutti o parte dei dati personali cui si applica il presente accordo, l'importatore di dati informa l'esportatore di dati e si impegna a mantenere tali dati personali riservati e a non elaborarli più attivamente.

In caso di risoluzione del presente accordo, qualsiasi altro contratto firmato dall'importatore di dati e dal sub-appaltatore ai fini del trattamento e del trasferimento di dati personali ai sensi dello stesso è risolto automaticamente. Ciò, tuttavia, non riguarda alcun altro contratto firmato dall'esportatore di dati e dall'importatore di dati per altri scopi.

§ 8 Varie

Ogni parte fornirà agli organi giurisdizionali o di controllo una copia o il contenuto del presente accordo su richiesta o se richiesto dalla legge. L'esportatore di dati provvederà a fornire una copia a qualsiasi persona interessata.

I diritti e gli obblighi di ciascuna delle parti del presente accordo non pregiudicano i rapporti che le parti possono avere in virtù di altri accordi al di fuori di quello in oggetto. Il presente accordo non disciplina gli effetti che l'esercizio di un diritto e l'adempimento di un obbligo ai sensi dello stesso possono avere in un altro rapporto tra le parti. Ai sensi del presente accordo le persone interessate possono presentare richieste di risarcimento danni ed altre richieste, ai

sensi del FADP, relative al trasferimento e/o al trattamento dei loro dati personali nei confronti di una delle parti. Il presente accordo può essere modificato solo per iscritto. Le parti non possono cedere il presente contratto o qualsiasi diritto o obbligo in virtù di esso a terzi senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

Il presente accordo (e qualsiasi accordo firmato dall'importatore di dati e da qualsiasi sub-incaricato ai fini del trattamento e del trasferimento di dati personali ai sensi del presente accordo) sarà disciplinato e interpretato in conformità alle leggi sostanziali della Svizzera. Qualsiasi controversia derivante da o in connessione con il presente accordo (o qualsiasi accordo di subappalto firmato dall'importatore di dati e da qualsiasi sub-incaricato ai fini del trattamento e del trasferimento di dati personali ai sensi del presente accordo) o la loro violazione sono regolati esclusivamente dai tribunali ordinari presso la sede dell'esportatore di dati in Svizzera.

ANNEX 1 ALL'ACCORDO SVIZZERO SUL FLUSSO TRANSFRONTALIERO DI DATI

Descrizione del trasferimento e del trattamento

1. Catalogo dei dati personali da trasferire e trattare:

Soggetti Interessati: dipendenti, dipendenti di terze parti, partner commerciali, fornitori, partecipanti alla comunicazione, partner contrattuali, fornitori di servizi, consulenti, liberi professionisti, agenti autorizzati, responsabili della protezione dei dati assicurati, pazienti, utenti del servizio di secondo parere medico.

2. Scopo(i) del trasferimento e del trattamento:

Fornitura e utilizzo di Saas Application(s).

3. Categorie delle persone colpite: endenti, dipendenti di terze parti, partner commerciali, fornitori, partecipanti alla comunicazione, partner contrattuali, fornitori di servizi, consulenti, freelance, agenti autorizzati, responsabili della protezione dei dati, persone di contatto, nomi, indirizzo dati, informazioni di contatto, dati di localizzazione, numeri di identificazione, identificatori online, identificatori di sicurezza, altri identificatori, numeri di assicurazione.

4. Persone che possono accedere o ricevere i dati personali:

Dipendenti dell'abbonato. Dipendenti del fornitore e delle sue controllate. Sub-incaricati.

5. Informazioni di registrazione sulla protezione dei dati dell'esportatore di dati:

Nessuno.

6. Ulteriori informazioni utili:

Nessuno.

7. Informazioni di contatto per le richieste di protezione dei dati:

Kara Connor, Mediguide, 4001 Kennett Pike Suite 218, Greenville DE, USA 19807; 302.425.5900; kconnor@mediguide.com

APPENDIX 3 (Standard Contractual Clauses for International Transfers from Controllers to Processors for the United Kingdom)

Parti	
Nome dell'organizzazione esportatrice di dati	Partner Commerciale o Compagnia di Assicurazione
	(Esportatore di Dati)
	E
Nome dell'organizzazione importatrice di dati	MediGuide International, LLC
Indirizzo	4550 Linden Hill Road, Ste 103 Wilmington, DE 19808, USA
Telefono	302.425.5900
Email	kconnor@mediguide.com

	(Importatore di Dati)
Clausola 1. Definizioni	<p>Ai fini delle clausole:</p> <p>(a) "dati personali", "categorie speciali di dati", "processo / elaborazione", "responsabile del trattamento", "responsabile del trattamento", "soggetto dei dati" e "Commissario" hanno lo stesso significato del GDPR del Regno Unito;</p>
	b) "esportatore di dati": il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;
	c) 'Importatore di dati' è il responsabile del trattamento che accetta di ricevere dall'esportatore i dati personali al fine di trattarli per suo conto conformemente alle sue istruzioni e ai termini delle clausole; tale figura non è soggetta alla normativa di adeguatezza del Regno Unito emessa ai sensi della Sezione 17A Data Protection Act 2018 o dei paragrafi 4 e 5 dell'Allegato 21 del Data Protection Act 2018;
	d) "sub-incaricato del trattamento ": qualsiasi responsabile del trattamento assunto dall'importatore di dati (o da qualsiasi altro sub-incaricato dell'importatore di dati) che accetti di ricevere dall'importatore di dati (o da qualsiasi altro sub-incaricato dell'importatore di dati) dati personali destinati ad attività di trattamento da svolgere per conto dell'esportatore dopo il trasferimento, in conformità alle sue istruzioni e ai termini delle clausole del contratto scritto di subappalto.
	e) " Legge sulla protezione dei dati applicabile": la normativa che tutela i diritti e le libertà fondamentali delle persone e, in particolare, il loro diritto alla vita privata in relazione al trattamento dei dati personali applicabile ad un titolare del trattamento dei dati nel Regno Unito;
	f) "Misure di sicurezza tecniche e organizzative" sono le misure volte a proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita o dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dalla divulgazione o dall'accesso non autorizzati, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati in rete, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.
Clausola 2. Dettagli del trasferimento	I dettagli del trasferimento ed in particolare le categorie speciali di Dati Personali, ove applicabili, sono specificati nell'appendice 1 che costituisce parte integrante delle Clausole.
Clausola 3. Clausola di beneficiario di terze parti	
3(1)	L'interessato può far valere nei confronti dell'esportatore di dati la presente clausola, la clausola da 4(b) a (i), la clausola da 5(a) a (e) e da (g) a (j), la clausola 6(1) e (2), la clausola 7, la clausola 8(2) e le clausole da 9 a 12 in qualità di terzo beneficiario.
3(2)	L'interessato può far valere nei confronti dell'importatore di dati la presente clausola, la clausola da 5(a) a (e) e (g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8(2) e le clausole da 9 a 12 nei casi in cui l'esportatore di dati sia di fatto scomparso o abbia cessato di esistere in diritto, a meno che un soggetto subentrante non abbia assunto tutti gli obblighi giuridici dell'esportatore di dati per contratto o in applicazione della legge, a seguito della quale assume i diritti e gli obblighi dell'esportatore di dati; in quel caso l'interessato può applicarli a tale soggetto.

3(3)	L'interessato può far valere nei confronti del sub-processore la presente clausola, la clausola da 5(a) a (e) e (g), la clausola 6, la clausola 7, la clausola 8(2) e le clausole da 9 a 12 nei casi in cui l'esportatore e l'importatore di dati siano di fatto scomparsi o abbiano cessato di esistere di diritto o siano diventati insolventi, a meno che un soggetto subentrante abbia assunto l'insieme degli obblighi legali dell'esportatore di dati per contratto o in base all'applicazione della legge in virtù dei quali assume i diritti e gli obblighi dell'esportatore di dati, nel qual caso l'interessato può applicarli nei confronti di tale soggetto. Tale responsabilità del sub-processore nei confronti di terzi è limitata alle sue operazioni di trattamento ai sensi delle presenti clausole.
3(4)	Le parti non si oppongono al fatto che l'interessato sia rappresentato da un'associazione o da un altro organismo se questi ne faccia espressamente richiesta e se consentito dalla legislazione nazionale.
Clausola 4. Obblighi dell'esportatore di dati	L'esportatore di dati concorda e garantisce:
4(a)	che il trattamento, compreso il trasferimento stesso, dei dati personali è stato e continuerà ad essere effettuato in conformità alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati (e, se necessario, è stato notificato alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore di dati) e non viola le disposizioni di tale Stato in materia;
4(b)	di aver istruito ed incaricato l'importatore per tutta la durata dei servizi di trattamento dei dati personali di trattare i dati personali trasferiti solo per conto dell'esportatore di dati e in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati ed alle clausole;
4(c)	che l'importatore di dati fornisce garanzie sufficienti in relazione alle misure di sicurezza tecniche e organizzative specificate nell'appendice 2 del presente contratto;
4(d)	che, a seguito della valutazione dei requisiti della legge sulla protezione dei dati applicabile, le misure di sicurezza sono appropriate per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o illecita o perdita accidentale, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso, in particolare quando il trattamento comporta la trasmissione di dati in rete, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento, e che tali misure garantiscono un livello di sicurezza adeguato ai rischi derivanti dal trattamento ed alla natura dei dati da proteggere, tenendo conto delle misure di ultima generazione disponibili e dei costi della loro attuazione;
4(e)	che assicurerà il rispetto delle misure di sicurezza;
4(f)	che, se il trasferimento riguarda categorie particolari di dati, l'interessato è stato o sarà informato del fatto che i suoi dati potrebbero essere trasmessi a un paese terzo che non fornisce un'adeguata protezione ai sensi dell'art. 17A Data Protection Act 2018 o paragrafi 4 e 5 della Schedule 21 Data Protection Act 2018; tale informazione deve avvenire prima del trasferimento o immediatamente dopo lo stesso;

4(g)	che trasmetterà all'autorità di controllo della protezione dei dati qualsiasi notifica ricevuta dall'importatore di dati o da qualsiasi sub-responsabile ai sensi della clausola 5(b) e della clausola 8(3) se l'esportatore di dati deciderà di continuare il trasferimento o di revocare la sospensione;
4(h)	che metterà a disposizione degli interessati, su richiesta, una copia delle presenti Clausole, ad eccezione dell'Appendice 2, e una descrizione sintetica delle misure di sicurezza, nonché una copia di ogni contratto per servizi di subcontratto che devono comunque essere effettuati in conformità alle Clausole, a meno che le clausole o il contratto contengano informazioni commerciali; in questo caso tali informazioni commerciali potranno essere rimosse;
4(i)	che, in caso di subcontratto, l'attività di trattamento sia svolta conformemente alla clausola 11 da un sub-incaricato che fornisca almeno lo stesso livello di protezione dell'importatore di dati relativamente ai dati personali e ai diritti dell'interessato ai sensi delle presenti clausole; e
4(j)	che garantirà il rispetto della clausola da 4(a) a (i).
Clausola 5. Obblighi dell'importatore di dati	L'importatore di dati concorda e garantisce:
5(a)	di trattare i dati personali solo per conto dell'esportatore di dati e in conformità alle sue istruzioni e alle Clausole; se non può fornire tale conformità per qualsiasi motivo si impegna a informare tempestivamente l'esportatore di dati della sua incapacità di conformarsi, nel qual caso l'esportatore ha il diritto di sospendere il trasferimento dei dati e/o di risolvere il contratto;
5(b)	di non avere motivo di ritenere che la legislazione ad esso applicabile gli impedisca di adempiere alle istruzioni ricevute dall'esportatore di dati e ai suoi obblighi derivanti dal contratto e che, in caso di modifica di tale legislazione che possa avere un sostanziale effetto negativo sulle garanzie e sugli obblighi previsti dalle presenti clausole, notificherà tempestivamente la modifica all'esportatore non appena ne sia a conoscenza, nel qual caso l'esportatore ha il diritto di sospendere il trasferimento dei dati e/o di risolvere il contratto;
5(c)	di aver attuato le misure tecniche e organizzative di sicurezza specificate nell'appendice 2 prima del trattamento dei dati personali trasferiti;
5(d)	di comunicare tempestivamente all'esportatore di dati: (i) qualsiasi richiesta giuridicamente vincolante di divulgazione dei dati personali da parte di un'autorità legalmente autorizzata, a meno che non sia altrimenti proibita, come nel caso dell'obbligo penale di preservare la riservatezza di un'indagine condotta nell'applicazione della legge, (ii) qualsiasi accesso accidentale o non autorizzato, e (iii) qualsiasi richiesta ricevuta direttamente dagli interessati senza rispondere a tale richiesta, salvo autorizzazione contraria;
5(e)	di trattare tempestivamente e correttamente tutte le richieste dell'esportatore di dati relative al trattamento dei dati personali oggetto del trasferimento e di attenersi al parere dell'autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati trasferiti;
5(f)	di presentare, su richiesta dell'esportatore di dati, le proprie strutture per il trattamento dei dati ai fini del controllo delle attività di trattamento contemplate dalle presenti clausole, controllo che deve essere effettuato dall'esportatore di dati o da un organismo di controllo composto da membri indipendenti e in possesso delle necessarie qualifiche professionali soggette all'obbligo di riservatezza, selezionati dall'esportatore di dati, se necessario, in accordo con l'autorità di controllo;

¹ Requisiti obbligatori della legislazione nazionale applicabile all'importatore di dati che non vanno al di là di quanto necessario in una società democratica, vale a dire, che costituiscano una misura necessaria per salvaguardare la sicurezza nazionale, la difesa, la sicurezza pubblica, la prevenzione, l'indagine, l'individuazione e l'azione penale di reati o violazioni deontologiche per le professioni regolamentate, un rilevante interesse economico o finanziario dello Stato o la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui, le quali non siano in contraddizione con le clausole contrattuali standard. Alcuni esempi di tali requisiti obbligatori che non vanno al di là di quanto necessario in una società democratica sono, tra l'altro, le sanzioni riconosciute a livello internazionale, gli obblighi di dichiarazione fiscale o gli obblighi di segnalazione contro il riciclaggio di denaro.

5(g)	di mettere a disposizione dell'Interessato, su richiesta, una copia delle Clausole, o di qualsiasi contratto esistente di subappalto, a meno che le Clausole o il contratto contengano informazioni commerciali, nel qual caso può rimuovere tali informazioni commerciali, ad eccezione dell'appendice 2, che è sostituita da una descrizione sommaria delle misure di sicurezza nei casi in cui l'interessato non sia in grado di ottenerne una copia dall'esportatore di dati;
5(h)	che, in caso di subappalto, ha precedentemente informato l'esportatore di dati e ottenuto il suo consenso scritto;
5(i)	che i servizi di trattamento da parte del sub-incaricato saranno effettuati conformemente alla clausola 11;
5(j)	di inviare senza indugio all'esportatore una copia dell'accordo relativo ai sub-appalti da esso concluso in virtù delle presenti clausole.
Clausola 6. Responsabilità	
6(1)	Le parti convengono che qualsiasi persona interessata che abbia subito un danno a seguito di una violazione degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11 da parte di qualsiasi parte o sub-responsabile ha diritto a ricevere un risarcimento dall'esportatore dei dati per il danno subito.
6(2)	<p>Se l'interessato non è in grado di presentare una domanda di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 nei confronti dell'esportatore di dati per danni derivanti da una violazione da parte dell'importatore di dati o del suo sub-incaricato di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11, poiché l'esportatore di dati è scomparso di fatto o ha cessato di esistere di diritto o è divenuto insolvente, l'importatore di dati concorda che l'interessato può presentare un reclamo nei suoi confronti come se fosse l'esportatore di dati, a meno che un soggetto subentrante abbia assunto l'insieme degli obblighi legali dell'esportatore di dati per contratto o per legge, nel qual caso l'interessato può far valere i propri diritti nei confronti di tale soggetto.</p> <p>L'importatore di dati non può invocare la violazione degli obblighi da parte di un sub-incaricato al fine di evitare le proprie responsabilità.</p>
6(3)	Se l'interessato non è in grado di presentare una richiesta di risarcimento del danno contro l'esportatore o l'importatore di dati di cui ai paragrafi 1 e 2, derivante da una violazione da parte del sub-incaricato di uno degli obblighi di cui alla clausola 3 o alla clausola 11, in quanto sia l'esportatore che l'importatore di dati sono di fatto scomparsi o hanno cessato di esistere o sono diventati insolventi, il sub-incaricato accetta che l'interessato possa presentare un reclamo nei suoi confronti per quanto riguarda le proprie operazioni di trattamento dei dati ai sensi delle presenti clausole, come se fosse l'esportatore o l'importatore di dati, a meno che un soggetto subentrante abbia assunto l'insieme degli obblighi legali dell'esportatore o dell'importatore di dati per contratto o per legge, nel qual caso l'interessato può far valere i propri diritti nei confronti di tale soggetto. La responsabilità del sub-incaricato è limitata alle sue operazioni di trattamento ai sensi delle presenti clausole.
Clausola 7. Mediazione e giurisdizione	
7(1)	L'importatore di dati, nel caso in cui l'interessato invochi nei suoi confronti diritti di terzi beneficiari e/o chieda il risarcimento dei danni ai sensi delle clausole, accetta la decisione dell'interessato di: <ul style="list-style-type: none"> (a) rinviare la controversia alla mediazione, da parte di un soggetto indipendente o, se del caso, da parte dell'autorità di controllo; (b) deferire la controversia ai tribunali del Regno Unito.
7(2)	Le parti convengono che la scelta effettuata dall'interessato non pregiudicherà i suoi diritti sostanziali o procedurali di proporre ricorsi conformemente ad altre disposizioni di diritto nazionale o internazionale

Clausola 8. Cooperazione con le autorità di vigilanza	L'esportatore di dati si impegna a depositare una copia del presente contratto presso l'autorità di controllo qualora questa lo richieda o qualora tale deposito sia richiesto ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.
8(2)	Le parti convengono che l'autorità di controllo ha il diritto di effettuare un controllo sull'importatore di dati e su qualsiasi sub-incaricato, che ha lo stesso campo di applicazione ed è soggetto alle stesse condizioni che si applicherebbero ad un controllo sull'esportatore di dati ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.
8(3)	L'importatore di dati informerà prontamente l'esportatore di dati dell'esistenza di una legislazione applicabile ad esso o ad un sub-incaricato che impedisca lo svolgimento di un controllo sull'importatore di dati, o su qualsiasi sub-incaricato, a norma del paragrafo 2. In tal caso l'esportatore di dati ha il diritto di adottare le misure di cui alla clausola 5 (b).
Clausola 9. Legge applicabile	Le clausole sono disciplinate dalla legge del Regno Unito in cui ha sede l'esportatore di dati, ossia l'Inghilterra
Clausola 10. Variazione del contratto	Le parti si impegnano a non modificare le Clausole. Ciò non impedisce alle parti di i) apportare modifiche consentite dal paragrafo 7 (3) e (4) della Schedule 21 Data Protection Act 2018; o (ii) aggiungere clausole su questioni relative all'attività commerciale, ove richiesto, purché queste non siano in contraddizione con le Clausole.
Clausola 11. Subappalto	
11(1)	L'importatore di dati non subappalta alcuna delle operazioni di trattamento di dati effettuate per conto dell'esportatore di dati ai sensi delle presenti clausole senza che l'esportatore di dati ne abbia dato previo consenso scritto. Se l'importatore di dati subappalta i suoi obblighi ai sensi delle clausole, sempre con il consenso dell'esportatore di dati, lo fa soltanto mediante un accordo scritto con il sub-incaricato, accordo che impone al sub-incaricato gli stessi obblighi imposti all'importatore di dati ai sensi delle presenti clausole. Qualora il sub-incaricato non adempia agli obblighi in materia di protezione dei dati derivanti da tale accordo scritto, l'importatore di dati rimane pienamente responsabile nei confronti dell'esportatore di dati per l'adempimento degli obblighi del sub-incaricato derivanti da tale accordo.
11(2)	Il contratto scritto tra l'importatore di dati e il sub-incaricato prevede anche una clausola di terzo beneficiario come stabilito nella clausola 3, valida nei casi in cui l'interessato non sia in grado di presentare la domanda di risarcimento di cui al paragrafo 1 della clausola 6 contro l'esportatore di dati o contro l'importatore di dati in quanto di fatto siano scomparsi o abbiano cessato di esistere di diritto o siano diventati insolventi e nessun soggetto subentrante abbia assunto l'insieme degli obblighi di legge dell'esportatore o dell'importatore di dati per contratto o in applicazione della legge. Tale responsabilità nei confronti di terzi del sub-incaricato è limitata alle sue operazioni di trattamento ai sensi delle presenti clausole.
11(3)	Le disposizioni relative agli aspetti relativi alla protezione dei dati per il subappalto del trattamento dei dati di cui al paragrafo 1 sono disciplinate dalle leggi del Regno Unito in cui è stabilito l'esportatore di dati.
11(4)	L'esportatore di dati conserva un elenco degli accordi di subappalto conclusi a norma delle clausole e notificati dall'importatore di dati a norma della clausola 5 (j), elenco che viene aggiornato almeno una volta all'anno. L'elenco è a disposizione dell'autorità di controllo sull'esportatore di dati.

² Questo requisito può essere soddisfatto dal sub-responsabile del trattamento che sottoscrive il contratto stipulato tra l'esportatore di dati e l'importatore di dati ai sensi della presente decisione.

Clausola 12. Obbligo dopo la cessazione dei servizi di trattamento dei dati personali	
12(1)	Le parti convengono che, al termine della fornitura dei servizi di elaborazione dati, l'importatore di dati e il sub-incaricato, se nella volontà dell'esportatore di dati, si impegnano a restituire tutti i dati personali trasferiti e le loro copie all'esportatore o a distruggere tutti i dati personali, certificando l'avvenuta distruzione all'esportatore, a meno che la legislazione applicabile all'importatore di dati gli impedisca di restituire o distruggere in tutto o in parte i dati personali trasferiti. In tal caso l'importatore garantisce la riservatezza dei dati personali trasferiti e si impegna a non trattarli più attivamente.
12(2)	L'importatore di dati e il sub-incaricato garantiscono che, su richiesta dell'esportatore di dati e/o dell'autorità di controllo, essi presenteranno le proprie strutture di trattamento dei dati per un controllo delle misure di sicurezza di cui al paragrafo 1.
Indennizzo	<p>Responsabilità</p> <p>Le parti convengono che se una parte è ritenuta responsabile per una violazione delle clausole commessa dall'altra parte, quest'ultima, nella misura in cui è responsabile, indennizzerà la prima parte per qualsiasi costo, addebito, danno, spesa o perdita. è incorso.</p> <p>L'indennizzo è subordinato a:</p> <p>(a) pronta notifica di un reclamo da parte dell'esportatore di dati all'importatore di dati;</p> <p>b) all'importatore di dati viene data la possibilità di cooperare con l'esportatore di dati nella difesa e nella risoluzione del reclamo..</p>
Priorità delle clausole contrattuali standard	<p>Le Clausole Contrattuali Standard prevalgono su qualsiasi altro accordo tra le parti, stipulato prima o dopo la data di sottoscrizione di tali Clausole.</p> <p>A meno che le Clausole non siano espressamente richiamate ed espressamente modificate, le parti intendono che nessun altro accordo stipulato dalle parti, prima o dopo la data di stipula delle Clausole, modifichi i termini o gli effetti delle Clausole, o limiti qualsiasi responsabilità ai sensi delle Clausole e nessun termine di qualsiasi altro accordo deve essere letto o interpretato come avente tale effetto.</p>